

AMMINISTRATORI UNIONE TERRE E FIUMI

Presidente: NICOLA ROSSI Sindaco del Comune di Copparo

Assessori: ERIC ZAGHINI Sindaco del Comune di Berra
ANTONIO GIANNINI Sindaco del Comune di Ro
MARCO FERRARI Sindaco del Comune di Formignana
ELISA TROMBIN Sindaco del Comune di Jolanda di Savoia
DARIO BARBIERI Sindaco del Comune di Tresigallo

Segretario: ROSSELLA BARTOLINI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
UNIONE TERRE E FIUMI  **Ufficio di Piano**

STEFANO FARINA Dirigente Area Gestione Territorio

SILVIA TREVISANI Responsabile Procedimento
ROBERTO BONORA Ufficio di Piano

GIUSEPPE GUIDI Responsabile SUEI



U.TE.CO.

coordinamento:
arch. PIETRO PIGOZZI

gruppo di lavoro:
arch. FRANCESCO VAZZANO
arch. GIULIA CALÒ
dott. geol. MARCO PIGOZZI
dott. RITA BENETTI

Analisi del patrimonio storico:
arch. MICHELE RONCONI

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	2
ART. 1 - STRUTTURA DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
ART. 3 – CRITERI DI CALCOLO DELLE OBLAZIONI E DELLE SANZIONI PECUNIARIE	3
ART. 4 - CRITERI PROCEDURALI E RELATIVE OBLAZIONI DA ADOTTARE NEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ	3
Tabella 1.1 - OBLAZIONI DA ADOTTARE NEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ.....	3
ART. 5 - GRADUAZIONE DELLE OBLAZIONI IN RAPPORTO ALL’AUMENTO DI VALORE VENALE DELL’IMMOBILE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ.....	4
Tabella 2.1 - OBLAZIONI IN RAPPORTO ALL’AUMENTO DI VALORE VENALE DELL’IMMOBILE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ.....	5
ART. 6 - GRADUAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER OPERE ABUSIVE	5
Tabella 3.1 - SANZIONI PER OPERE ABUSIVE REALIZZATE PRIMA DEL 23/10/2004	6
Tabella 3.2 - SANZIONI PER OPERE ABUSIVE REALIZZATE DOPO IL 23/10/2004	6
ART. 7 - RITARDO O MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI AGIBILITÀ.....	7
Tabella 4.1 - RITARDO O MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI AGIBILITÀ	7
ART. 8 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTARI.....	8
Tabella 5.1 - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI.....	8
Tabella 5.2 - VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE	9
Tabella 5.3 - ADEMPIMENTI FINE DEI LAVORI.....	9
Tabella 5.4 - SANZIONI PER ALTRE CASISTICHE	9
ART. 9 - VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	11
Tabella 6.1 - SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL COMPLEMENTO N. 2 “REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO” E ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI TUTELA DEL VERDE DEL RUE	11
ART. 10 - QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE	14
Tabella 7.1 – SANZIONI PER SCARICO DOMESTICO NON AUTORIZZATO E/O NON CONFORME.....	14

NOTA INTRODUTTIVA

In presenza di abusi edilizi e/o di accertamenti di conformità, la normativa vigente attribuisce l'onere alle Amministrazioni Locali di individuare le sanzioni amministrative pecuniarie e le somme da corrispondere a titolo di oblazione nonché stabilire le modalità di graduazione delle stesse nei casi in cui venga previsto un importo compreso tra un minimo ed un massimo.

Il presente Regolamento contempla anche le violazioni a Norme riguardanti la difesa delle alberature dei parchi e dei giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale, quali aree boscate, siepi, macchie ed aree agricole del verde Pubblico e Privato di cui al Complemento RUE N. 2 ed altresì le sanzioni amministrative per lo scarico di acque reflue non conformi alla Normativa vigente in materia.

Con il presente Regolamento, quindi, che costituisce Complemento al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, si vuole rispondere alle esigenze sopradescritte, stabilendo criteri certi, equi ed univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle normative di riferimento.

ART. 1 - STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è composto da tabelle i cui contenuti sono classificati come segue:
 - a. nella tabella 1.1 sono stabiliti i criteri procedurali e relative sanzioni da adottare nei procedimenti di accertamento di conformità;
 - b. nelle tabelle 2.1-3.1-3.2-4.1 sono raggruppate le sanzioni, graduate in proporzione alla gravità dall'abuso (aumento di valore venale dell'immobile; ritardo sui tempi previsti, ecc.), e indicate le sanzioni minime e massime ai sensi della normativa statale e regionale;
 - c. nelle tabelle 5.1-5.2-5.3-5.4 sono raggruppate le sanzioni più ricorrenti per violazioni delle prescrizioni dei permessi di costruire e delle valutazioni preventive;
 - d. nella tabella 6.1 sono individuate le sanzioni per violazioni delle disposizioni regolamentari del verde pubblico e privato;
 - e. nella tabella 7.1 sono fissati i coefficienti da applicare alle sanzioni amministrative minime previste dall'art. 133, comma 2, del D.lgs. 152/2006 per le violazioni relative agli scarichi reflui domestici non conformi alla normativa vigente.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le sanzioni di cui al presente Regolamento sono irrogabili in caso di accertamento di opere effettuate in difformità dagli strumenti urbanistici, dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio dell'Unione Terre e Fiumi e/o in assenza o difformità dai titoli abilitativi rilasciati e costituenti *abuso edilizio*.

2. L'inosservanza delle disposizioni del RUE è assoggettabile alla disciplina prevista dal D.P.R. 380/2001 e s. m. i., dal D.lgs. 42/2004 e s. m. i., dalla L.R. 23/2004 e s. m. i. e dalla L.R. 15/2013 e s. m. i. e alle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/81 e s. m. i., le quali saranno irrogate ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i., con riferimento ai diversi tipi di violazione delle norme. Restano comunque ferme le sanzioni previste dalla legge nei casi in cui l'inosservanza delle norme costituisca illecito penale.

3. Competente ad irrogare la sanzione derivanti dalle normative in materia di repressione degli abusi edilizi è il Responsabile del SUEI, mentre per quelle derivanti da altre fonti normative quali quelle regolamentari, sono gli agenti di Polizia Municipale nonché il personale, anche d'altri enti, che rivesta la qualifica d'agente di polizia giudiziaria.

ART. 3 – CRITERI DI CALCOLO DELLE OBLAZIONI E DELLE SANZIONI PECUNIARIE

1. Ai sensi del Titolo IV "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni" del D.P.R. 380/2001, per tutti i casi previsti dallo stesso, l'oblazione minima per abuso edilizio è pari ad € 516, ovvero l'importo determinato ai sensi dell'art. 36 non può essere mai inferiore a quanto stabilito come oblazione minima per i cosiddetti "abusi minori", ai sensi dell'art. 37, comma 4, del citato decreto.

2. Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 23/2004 e s. m. i., ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie connesse al valore venale di opere o di loro parti illecitamente eseguite, l'Amministrazione utilizza le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, applicando la cifra espressa nel valore minimo.

ART. 4 - CRITERI PROCEDURALI E RELATIVE OBLAZIONI DA ADOTTARE NEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

1. I criteri procedurali e le relative oblazioni da adottare nei procedimenti di accertamento di conformità sono specificati come nella seguente tabella 1.1.

Tabella 1.1 - OBLAZIONI DA ADOTTARE NEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

VIOLAZIONE	OBLAZIONE
Per l'accertamento di conformità di opere edili abusive realizzate prima del 23/10/2004, si richiede il permesso di costruire in sanatoria o la SCIA in sanatoria, ove prevista, ai sensi dell'art. 17 e 17 bis della L.R. 23/2004 e s. m. i..	Ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s. m. i.: contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità, in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali in materia e comunque in misura non inferiore a € 516.

<p>Per l'accertamento di conformità di opere edili abusive realizzate dal 23/10/2004, si richiede il permesso di costruire in sanatoria o la SCIA in sanatoria, ove prevista, ai sensi dell'art. 17 e 17bis della L.R. 23/2004 e s. m. i.:</p> <p>1) nell'ipotesi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a);</p> <p>2) nell'ipotesi di interventi di recupero edilizio di cui all'art. 17, comma 3, lettera b). Rientrano nell'ipotesi di intervento di recupero lett. b) anche le sole modifiche interne strutturali a singole U.I. e le sole modifiche di prospetto a singole U.I.</p> <p>3) nell'ipotesi dei restanti casi di cui all'art. 17, comma 3, lettera c).</p>	<p>Pagamento del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità, in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali in materia e comunque per un ammontare non inferiore a € 2.000.</p> <p>Pagamento del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità, in misura pari a quella normativa regionale e dalle disposizioni comunali in materia e comunque per un ammontare non inferiore a € 1.000.</p> <p>Pagamento di una somma, da 500 euro a 5.000 euro, stabilita dal SUEI in relazione all'aumento di valore dell'immobile, ai sensi del successivo art. 5.</p>
--	--

ART. 5 - GRADUAZIONE DELLE OBLAZIONI IN RAPPORTO ALL'AUMENTO DI VALORE VENALE DELL'IMMOBILE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

1. L'accertamento di conformità per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività antecedenti al 23/10/2004 è disciplinato ai sensi dell' art. 37, comma 4, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

L'oblazione da versare per ottenere la sanatoria, compresa tra un minimo di € 516 ad un massimo di € 5.164, è stabilita in base agli intervalli di aumento del valore venale dell'immobile riportati nella sotto riportata tabella 2.1.

2. L'accertamento di conformità per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività dal 23/10/2004 è disciplinato ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 23/2004 e s.m.i.

L'oblazione da versare per ottenere la sanatoria, compresa tra un minimo di € 500 ad un massimo di € 5.000, è stabilita in base agli intervalli di aumento del valore venale dell'immobile riportati nella sotto riportata tabella 2.1.

3. Oltre al pagamento dell'oblazione, è comunque dovuto il contributo di costruzione, laddove previsto, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 15/2013 e s.m.i.

Tabella 2.1 - OBLAZIONI IN RAPPORTO ALL'AUMENTO DI VALORE VENALE DELL'IMMOBILE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

VALORE VENALE DELL'IMMOBILE	OBLAZIONE	
	Interventi antecedenti al 23/10/2004 (Art. 37, comma 4 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)	Interventi dal 23/10/2004 (Art. 17, comma 3, lettera c) L.R. 23/2004 e s.m.i.)
da €. 0 a € 5.000	€ 516	€ 500
da €. 5.001 a €. 10.000	€ 1.000	€ 1.000
da €. 10.001 a €. 20.000	€ 1.500	€ 1.500
da €. 20.001 a €. 30.000	€ 2.000	€ 2.000
da €. 30.001 a €. 40.000	€ 3.000	€ 3.000
da €. 40.001 a €. 50.000	€ 4.000	€ 4.000
oltre €. 50.000	€ 5.164	€ 5.000

ART. 6 - GRADUAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER OPERE ABUSIVE

1. Le sanzioni per opere abusive realizzate prima del 23/10/2004, disciplinate ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sono graduate secondo quanto stabilito nella sotto riportata tabella 3.1; le sanzioni per le opere abusive realizzate dopo il 23/10/2004, disciplinate ai sensi della L.R. 23/2004 e s.m.i., sono graduate secondo quanto stabilito nella sotto riportata tabella 3.2.

2. Le sanzioni pecuniarie graduate di cui alle tabelle 3.1, 3.2, , laddove riferite ad immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e dei vigenti strumenti urbanistici in quanto elementi di particolare valore storico, architettonico, testimoniale e paesaggistico, si applicano per il solo fatto di aver eseguito opere senza il necessario titolo, a prescindere quindi dalla possibilità o meno di regolarizzazione delle opere medesime.

Tabella 3.1 - SANZIONI PER OPERE ABUSIVE REALIZZATE PRIMA DEL 23/10/2004

VIOLAZIONE	RIF. NORMATIVO	SANZIONI	SANZIONE GRADUATA
Ristrutturazione di edificio soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. eseguita in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio	art. 33, comma 3, D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	da € 516 a € 5.164 o riduzione in pristino	€ 2.000 per ogni U.I.
Ristrutturazione di edificio in centro storico eseguita in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio	art. 33, comma 4, D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	da € 516 a € 5.164 o riduzione in pristino	€ 1.000 per ogni U.I.
Restauro e risanamento conservativo su immobili tutelati da leggi o da strumenti urbanistici	art. 37, comma 2, D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	da € 516 a € 10.329 e riduzione in pristino	€ 2.000 per ogni U.I.
Restauro e risanamento conservativo su immobili in centro storico	art. 37, comma 3, D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	da € 516 a € 10.329 e riduzione in pristino	€ 1.000 per ogni U.I.

Tabella 3.2 - SANZIONI PER OPERE ABUSIVE REALIZZATE DOPO IL 23/10/2004

VIOLAZIONE	RIF. NORMATIVO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE GRADUATA
Interventi realizzati in mancanza di titolo su immobili vincolati di cui alla Parte II del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.	art. 10, comma 1, L.R. 23/2004 e s.m.i.	da € 2.000 a € 20.000	€ 3.000 per ogni U.I. fino ad un massimo di € 20.000.
Interventi di demolizione parziale realizzati in mancanza di titolo su immobili vincolati di cui alla Parte II del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.	art. 10, comma 1, L.R. 23/2004 e s.m.i.	da € 2.000 a € 20.000	€ 5.000 per ogni U.I. fino ad un massimo di € 20.000.
Interventi di demolizione totale realizzati in mancanza di titolo su immobili vincolati di cui alla Parte II del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.	art. 10, comma 1, L.R. 23/2004 e s.m.i.	da € 2.000 a € 20.000	€ 20.000.
Interventi realizzati in mancanza del titolo edilizio su immobili vincolati dal PSC e dal RUE o ricadenti in centro storico	art. 10, comma 2, L.R. 23/2004 e s.m.i.	da € 2.000 a € 20.000	€ 2.000 per ogni U.I. fino ad un massimo di € 20.000.
Interventi di demolizione parziale realizzati in mancanza del titolo edilizio su immobili vincolati dal PSC e dal RUE o ricadenti in centro storico	art. 10, comma 2, L.R. 23/2004 e s.m.i.	da € 2.000 a € 20.000	€ 2.500 per ogni U.I. fino ad un massimo di € 20.000.

Interventi di demolizione totale realizzati in mancanza del titolo edilizio su immobili vincolati dal PSC e dal RUE o ricadenti in centro storico	art. 10, comma 2, L.R. 23/2004 e s.m.i.	da € 2.000 a € 20.000	€ 10.000 per ogni U.I. fino ad un massimo di € 20.000.
Interventi realizzati in mancanza del titolo su immobili vincolati di cui alla Parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.	art. 10, comma 3, L.R. 23/2004 e s.m.i.	da € 2.000 a € 20.000	€ 2.000 per ogni U.I. fino ad un massimo di € 20.000.
Interventi di demolizione totale realizzati in mancanza del titolo su immobili vincolati di cui alla Parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.	art. 10, comma 3, L.R. 23/2004 e s.m.i.	da € 2.000 a € 20.000	€ 5.000 per ogni U.I. fino ad un massimo di € 20.000.

ART. 7 - RITARDO O MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AGIBILITÀ

1. La sanzione prevista dall'art. 26 della LR 15/2013 e s. m. i., come specificata nella sotto riportata tabella 4.1, si applica per ogni unità immobiliare interessata dall'intervento, ad eccezione delle autorimesse pertinenziali alla unità principale, se comprese nello stesso intervento.
2. In sede di controllo delle domande di certificato di Conformità Edilizia e Agibilità o di controlli successivi alla ultimazione dei lavori eseguiti in forza di segnalazioni o comunicazioni, al richiedente, al proprietario o a chi ha la disponibilità dell'immobile che non consenta il sopralluogo di controllo del personale preposto alla data preventivamente comunicata, senza adeguata motivazione, impedendo così il completamento della procedura prevista dalla DGR 76/2014, verrà comminata la sanzione di € 500 e il certificato di conformità non potrà essere attestato, rilasciato o confermato. In tali casi, se l'interessato vorrà conseguire il Certificato dovrà presentare una nuova domanda in tal senso, corredata da tutta la documentazione prevista dalle norme in vigore alla data di nuova presentazione.

Tabella 4.1 - RITARDO O MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AGIBILITÀ

VIOLAZIONE	RIF. NORMATIVO	SANZIONE PECUNIARIA
Ritardo o mancata richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità	art. 26 L.R. 15/2013 e s.m.i.	€ 100/mese fino a max 12 mesi. Oltre i mesi 12 si applica la sanzione aggiuntiva, di € 1.000 previa diffida a provvedere entro 60 gg.

ART. 8 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTARI

1. Nelle sotto riportate tabelle 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 sono indicati gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni, diverse dagli abusi edilizi, alla disciplina prevista dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Tabella 5.1 - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

VIOLAZIONE	RIF. NORMATIVO	SANZIONE PECUNIARIA	OBLAZIONE
Mancata Comunicazione Inizio Lavori (CIL) per le ipotesi di attività edilizia libera (art. 1.6.3 Norme del RUE)	art. 16 bis L.R. 23/2004 e s.m.i.	€ 1000	€ 1000 Con riduzione di 2/3 dell'importo se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando i lavori sono ancora in corso di esecuzione
Mancata comunicazione del trasferimento di proprietà degli immobili e conseguente voltura dei titoli abilitativi (art. 1.6.13 Norme del RUE)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 100
Mancata o ritardata Comunicazione Inizio Lavori per interventi soggetti a Permesso di Costruire (art. 1.7.1 Norme del RUE)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 100
Comunicazione Inizio Lavori inesatta o incompleta degli allegati obbligatori (art. 1.7.1 Norme del RUE)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 75
Mancata comunicazione del nominativo del Direttore dei Lavori o della sua variazione (art. 1.7.2 Norme del RUE)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 100
Mancata comunicazione dell'esecutore dei lavori o della sua variazione e/o integrazione (artt. 1.7.1 e 1.7.2 Norme del RUE)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 100

Tabella 5.2 - VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE

VIOLAZIONE	RIF. NORMATIVO	SANZIONE PECUNIARIA	OBLAZIONE
Mancata adozione delle misure precauzionali di sicurezza, decoro e igiene nella conduzione del cantiere (art. 1.7.3 Norme del RUE)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i. **in aggiunta a quelle previste al D. lgs 81/2008 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 200
Mancata esposizione del cartello di cantiere o incompletezza dei dati (art. 1.9.1 Norme del RUE)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 100

Tabella 5.3 - ADEMPIMENTI FINE DEI LAVORI

VIOLAZIONE	RIF. NORMATIVO	SANZIONE PECUNIARIA	OBLAZIONE
Mancata comunicazione di fine lavori nei tempi previsti dal titolo abilitativo (art. 1.8.2 Norme del RUE)	art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 75
Ritardo o la mancata prestazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità (art. 1.8.2 Norme del RUE)	art. 26 L.R.15/2013 e s.m.i.	Vedi tabella 4.1	Vedi tabella 4.1

Tabella 5.4 - SANZIONI PER ALTRE CASISTICHE

VIOLAZIONE	RIF. NORMATIVO	SANZIONE PECUNIARIA	OBLAZIONE
Mancata manutenzione di fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà o in confine tra proprietà private, e quelli ai lati delle strade pubbliche, per la parte di competenza dei privati (art. 2.1.38 Norme del RUE)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 100

Mancata manutenzione dei fabbricati tale da rappresentare condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone derivanti da motivi statici e condizioni di scarso decoro (art. 3.1.2 Norme del RUE – Regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita)		da € 50 a € 500	€ 200 con obbligo di ripristino
Inosservanza di ordinanze emanate a sensi di regolamenti vigenti e/o del RUE	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 150
Inosservanza delle Norme stabilite nel RUE non diversamente stabilite	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 200
Rimozione elemento della Componente Primaria RETL, Nodi Ecologici e Stepping Stone (artt. 2.3.29 e 2.3.30 Norme del RUE)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 500
Rimozione elemento della Componente Secondaria RETL (artt. 2.3.32 Norme del RUE)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 300
Chiusura maceri senza autorizzazione (art. 2.3.34, comma 3, Norme del RUE)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 200

ART. 9 - VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

1. Nella sotto riportata tabella 6.1 sono indicati gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni del “Regolamento del verde pubblico e privato”, quale complemento N. 2 al RUE dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, e alle disposizioni inerenti alla tutela del verde contenute nelle Norme del RUE stesso.

Tabella 6.1 - SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL COMPLEMENTO N. 2 “REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO” E ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI TUTELA DEL VERDE DEL RUE

VIOLAZIONE	RIF. NORMATIVO	SANZIONE PECUNIARIA	OBLAZIONE
Abbattimento di alberature viventi ad alto fusto non produttive, aventi circonferenza del tronco superiore a cm 40 o piante con più tronchi con almeno uno di essi che presenti una circonferenza superiore a cm 40 rilevata entro m 1,30 dal suolo, senza avere presentato comunicazione all’Amministrazione Pubblica competente prima dell’inizio delle operazioni di abbattimento (art. 8 del Regolamento del verde pubblico e privato)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 150 per ogni pianta abbattuta
Mancata sostituzione di alberi abbattuti (art. 8 del Regolamento del verde pubblico e privato)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500 oltre all’obbligo di reintegrare la pianta abbattuta nella propria area o in area comunale	€ 150 per ogni pianta non sostituita, oltre all’obbligo di reintegrare la pianta abbattuta nella propria area o in area comunale
Danneggiamenti che compromettono la vita della pianta (artt. 9 e 10 del Regolamento del verde pubblico e privato)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500 oltre all’obbligo di reintegrare la pianta compromessa nella propria area o in area comunale	€ 150 per ogni pianta danneggiata

Utilizzo di aree a bosco, a parco e di aree di pertinenza degli alberi per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere (art. 10, comma 4, del Regolamento del verde pubblico e privato)	art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 150
Affissione di cartelli, manifesti e simili, alle alberature di proprietà pubblica o privata, tramite chiodi o fili di ferro o altro materiale inestensibile (art. 10, comma 4, del Regolamento del verde pubblico e privato)	art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 25 per ogni affissione
Scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati effettuati senza adottare opportune precauzioni a salvaguardia degli apparati radicali e della stabilità delle alberature pubbliche e private (artt. 10, commi 6 ed 8, e 11 del Regolamento del verde pubblico e privato)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 150 per ogni pianta danneggiata
Mancato ripristino, al termine dei lavori, delle condizioni vegetative originarie del sito (art. 11, comma 7, del Regolamento del verde pubblico e privato)	art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 100
Mancata prevenzione della diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono disperdersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato (art. 13 del Regolamento del verde pubblico e privato)	art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 100
Abbattimento senza autorizzazione di alberi di pregio, così come individuati nella cartografia del PSC e nelle tavole del quadro conoscitivo del PTCP dal censimento della Provincia, interventi non autorizzati di modifica sostanziale della chioma (il mancato rispetto delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza della stessa e l'applicazione delle relative sanzioni) (art. 17 del Regolamento del verde pubblico e privato)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 500 per ogni pianta abbattuta



Abbattimento, alterazione della chioma o altri interventi relativi ad alberature e piantumazioni di aree verdi pubbliche o di uso pubblico effettuate da parte di soggetti privati senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione proprietaria (art. 19 del Regolamento del verde pubblico e privato)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500 oltre all'obbligo di reintegrare la pianta abbattuta o gravemente danneggiata e/o alterata dalle operazioni effettuate	€ 300 per ogni pianta
Violazione alle disposizioni previste all'art. 2.3.39 delle Norme del RUE "Verde pubblico e Privato"	art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	da € 25 a € 500	€ 100

ART. 10 - QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE

1. Nella sotto riportata tabella 7.1 sono indicati gli importi delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni vigenti in materia di scarichi delle acque reflue.

Tabella 7.1 – SANZIONI PER SCARICO DOMESTICO NON AUTORIZZATO E/O NON CONFORME

VIOLAZIONE	RIF. NORMATIVO	SANZIONE PECUNIARIA	OBLAZIONE
Apertura di scarichi di acque reflue domestiche, non servite da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione, ma nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia	art. 133, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.	da € 6.000 a € 60.000	€ 6.000
Apertura di scarichi di acque reflue domestiche, non servite da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione e in mancanza del rispetto dei limiti e delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia, oppure mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata	art. 133, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.	da € 6.000 a € 60.000	€ 12.000
Apertura di scarichi di acque reflue domestiche di edifici isolati ad uso abitativo, non servite da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione, ma nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia	art. 133, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.	da € 600 a € 3.000	€ 1.200
Apertura di scarichi di acque reflue domestiche di edifici isolati ad uso abitativo, non servite da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione e in mancanza del rispetto dei limiti e delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia, oppure mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata	art. 133, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.	da € 600 a € 3.000	€ 3.000
Mantenimento di uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione	art. 133, comma 3, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.	da € 1.500 a € 15.000	€ 3.000